

STATUTO FTD

FEDERAZIONE REGIONALE ASSOCIAZIONI TOSCANE DIABETICI

**Iscritta al Registro Regionale del Volontariato
Sezione Provinciale di Prato – ex L.R.T. 28/93
e successive modifiche.**

**Decreto del Presidente della Giunta Provinciale
N. 17 del 08.06.2005**

A.C. Registrato il 17/04/1981 a Grosseto - Notaio Casali de Rosa

Nuova versione Approvata Ass.Generale 25/09/1994 - Montignoso (MS)

Aggiornato dall'Assemblea Generale 26/11/1995 – Siena

Aggiornato dall'Assemblea Generale 30/03/2003 – Cecina (LI)

Aggiornato Assemblea Generale 4 marzo 2007 – Montecatini (PT)

Ultimo aggiornamento Assemblea del 5 giugno 2011 FIRENZE

Il Segretario FTD

Il Presidente FTD

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' Costituita la "FEDERAZIONE REGIONALE ASSOCIAZIONI TOSCANI DIABETICI" con Sede Legale in Prato, Via Portella della Ginestra, 7.

Per semplificazione detta Federazione potrà essere citata, come nel presente Statuto, con la sigla - **FTD**, sigla che viene adottata anche come proprio simbolo di distinzione.

Essa trae la sua origine dall'Atto di Costituzione registrato a Grosseto in data 17 aprile 1981.

La Sede legale può variare secondo il deliberato dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.

Art. 2 - Sede Organizzativa e Amministrativa

La Sede Organizzativa e Amministrativa della FTD sarà ubicata presso la città di residenza del Presidente pro tempore, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, con ratifica dell'Assemblea Generale.

La FTD potrà partecipare ad altre organizzazioni nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi.

Art. 3 - Durata

La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Principi

La FTD fonda la propria struttura Federativa sui principi della solidarietà, della democrazia e senza alcun fine di lucro.

Art. 5 - Scopi della FTD

Sono scopi della Federazione:

- a** - Promuovere, direttamente e/o in collaborazione con le Associazioni aderenti, tutte le iniziative possibili volte a tutelare il diritto alla salute e i bisogni della popolazione diabetica, nei confronti delle competenti autorità politiche, amministrative e sanitarie, nonché Associazioni di volontariato ed Enti Morali.
- b** - Contribuire alla educazione ed alla promozione della coscienza sociale della malattia diabetica.
- c** - Rappresentare unitariamente le Associazioni dei diabetici operanti in Toscana, nei confronti degli organi amministrativi e delle altre componenti interessate alla lotta al diabete.
- d** - Favorire l'interscambio delle esperienze territoriali e l'apertura ad una dimensione internazionale del problema diabete, contribuendo in tal modo alla riunificazione di diverse realtà associative nazionali.
- e** - Favorire la crescita dell'associazionismo di persone con diabete, attraverso forme di sostegno alle iniziative locali e garantendo la diffusione delle esperienze e delle informazioni.
- f** - Raccogliere e distribuire tempestivamente alle Associazioni aderenti ogni tipo di materiale informativo, riguardante la realtà diabete, in campo legislativo, normativo e scientifico, mantenendo stretto contatto con tutti gli Enti e le Organizzazioni di livello Regionale, Nazionale ed Internazionale che possono fornire materiale al riguardo.
- g** - Reperire fondi da destinare a studi finalizzati e/o a iniziative rivolte ad una maggiore conoscenza della patologia diabetica e sue complicanze ed a una maggiore diffusione delle attività di volontariato.
- h** - Erogare prestazioni in continuità al fine di contribuire alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività.
- i** - La Federazione potrà avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità od in caso di particolari esigenze, della organizzazione di attività necessarie ad assicurare il regolare funzionamento.
- l** - Le prestazioni fornite dalla Federazione saranno fornite alla generalità della popolazione e non essenzialmente ai soci della stessa.



Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della FTD é costituito:

- a** - da fondi formati con l'ammontare dalle quote associative, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo con ratifica dell'Assemblea;
- b** - dai contributi degli aderenti, dei privati, dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti o Istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali;
- c** - da donazioni, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali marginali.

I fondi della FTD devono essere depositati in un conto corrente bancario e/o postale ad essa intestato. Su tale conto compie operazioni il Tesoriere della FTD .

Art. 7 - Esercizio Finanziario

L'Esercizio finanziario della FTD inizia il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno solare.

Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve rappresentare, con chiarezza e precisione la situazione contabile, professionale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 8 - Adesioni

Possono far parte della FTD quelle Associazioni legalmente costituite e operanti sul territorio Toscano, con un proprio Statuto che ne fissa le finalità, i compiti, gli scopi di assistenza e lavoro di volontariato al servizio dei cittadini diabetici di tutte le età.

Ogni associazione previa sua esplicita e formale richiesta scritta di adesione rivolta al Presidente (su apposito modulo FTD 2RA1L2009) che, verificato la regolarità dei requisiti e la documentazione prodotta, la segnala al CD inserendola nell'elenco delle Associazioni affiliate.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione sarà chiamato a deliberare sulla ammissione previo controllo dei documenti e dell'avvenuto pagamento della quota annuale.

Dell'ammissione sarà chiesta ratifica (approvazione) alla prima Assemblea

Tutte le associazioni sul proprio territorio e al loro interno, sono libere di agire e di intraprendere iniziative a scopi previsti dalle loro volontà Statutarie, purché non siano in netto contrasto con le norme del presente Statuto.

Non possono aderire alla FTD singole persone fisiche.

ART. 9 - Diritti delle Associazioni aderenti e dei loro Rappresentanti

I diritti delle Associazioni e dei loro rappresentanti sono:

Partecipare alle Assemblee ed alle operazioni di voto.

Eleggere le cariche della Federazione ed essere eletti.

Eleggere le Commissioni ed essere eletti.

Chiedere le convocazioni dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.

Formulare proposte agli Organi dirigenti nell'ambito dei programmi della Federazione ed in riferimento ai fini dei vari obbiettivi previsti nel presente Statuto.

Partecipare alla vita della Federazione nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti.

Ogni Associazione aderente gode, all'interno della Federazione, della parità di diritti senza discriminazione alcuna.

Art. 10 - Doveri delle Associazioni e dei loro Rappresentanti

Le Associazioni aderenti, e i loro Rappresentanti, devono:

- Rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento ed i deliberati degli organi della Federazione.

- Provvedere al pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti.

- Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Federazione.

Art. 11 - Dimissioni

Ogni Associazione può dimettersi dalla FTD dandone comunicazione al Presidente della stessa FTD , previa deliberazione dei propri Organi Statutari.

Art. 12 - Esclusione

Il mancato versamento della quota annuale di adesione per consecutivi due anni solari, dà facoltà alla FTD di considerare l'Associazione come esclusa.

Può essere esclusa su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo e con la ratifica dell'Assemblea, quella Associazione che per gravi motivi morali e inadempienze nei confronti del presente Statuto, del Regolamento e dei deliberati degli Organi della Federazione, rende incompatibile il mantenimento del suo rapporto con la FTD

L'Associazione e i suoi rappresentanti coinvolti in tali provvedimenti possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al giudizio dei Probiviri.

Art. 13 - Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea delle Associazioni;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori,
- e) il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche elettive sono gratuite

Art. 14 - Assemblea delle Associazioni - Composizione e Funzioni

L'Assemblea é costituita da tre membri maggiorenni delegati per ogni singola Associazione aderente, in regola con il versamento della quota annuale di adesione e con le norme statutarie. Le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea é sovrana, ed é il massimo Organo deliberante della Federazione.

In particolare l'Assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) di nominare i membri del Consiglio direttivo;
- c) di nominare i sindaci revisori ed i probiviri se disponibili e ritenuti utili;
- d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio direttivo;
- e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Per la modifica del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associazioni intervenute sia in prima che in seconda convocazione. Ogni Associazione, qualunque sia il numero dei membri presenti, ha diritto ad un solo voto.

Art. 15 - Assemblea delle Associazioni - Convocazione e Deliberazioni

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con il voto palese: adotta il metodo del voto segreto, quando le deliberazioni riguardano le Associazioni e le singole persone, o quando si procede alla elezione e/o sostituzione degli Organi della Federazione.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per tutti gli adempimenti, ed é convocata dal Presidente che ne fissa l'Ordine del Giorno.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche dei programmi ed in occasioni di importanti iniziative che interessino lo sviluppo della Federazione e delle Associazioni aderenti.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta al Presidente di almeno un terzo delle Associazioni aderenti, che ne indicheranno gli argomenti determinati da porsi nell'apposito Ordine del Giorno.

L'Assemblea é valida; in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno un delegato di almeno la metà delle Associazioni, in

seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata a tutte le Associazioni aderenti, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data della riunione Assembleare.

L'avviso deve contenere: la data dell'Assemblea, il luogo di svolgimento della stessa, l'ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Presiede l'Assemblea il Presidente della Federazione. La presidenza dell'Assemblea potrà essere ricoperta in via straordinaria, da un suo componente presente alla riunione ed eletto con voto palese, a detta elezione si può procedere soltanto previa richiesta della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea constatata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea, provvede a nominare tra i presenti un segretario.

Delle riunioni Assembleari deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario delle stesse.

Detto verbale, a cura del Presidente sarà trascritto in apposito registro (cartaceo e telematico) e trasmesso entro trenta giorni a tutte le Associazioni Aderenti.

Art. 16 - Consiglio Direttivo - Composizione, elezione e durata

Il Consiglio Direttivo é composto da cinque o sette membri, previa decisione, di volta in volta, della Assemblea della FTD, di cui almeno uno viene prescelto tra i rappresentanti delle Associazioni rivolte prevalentemente, per Statuto, al diabete giovanile.

Tutti i membri sono eletti dall'Assemblea con voto segreto, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono eleggibili i rappresentanti appositamente proposti alla Commissione Elettorale dalla Presidenza di ciascuna Associazione aderente.

I membri sono eletti con la espressione da parte di ciascun delegato di quattro preferenze se il consiglio é di sette membri, o da tre preferenze se il consiglio é di cinque membri.

E' ammesso il voto per delega da conferirsi esclusivamente ad un delegato appartenente alla stessa Associazione; é vietato il cumulo di più deleghe.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione procede alla elezione nel suo seno del Presidente (che deve essere persona con diabete o genitore di giovane con diabete) e, separatamente, del Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio inoltre procede con voto segreto, alla nomina del Tesoriere e alla assegnazione di altri eventuali incarichi, ivi compreso quello di Segretario della Federazione.

Art. 17 - I Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo é l'Organo esecutivo ed amministrativo della Federazione, pertanto, i suoi compiti sono:

- a - Predisporre tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno della Assemblea Generale.
- b - Eseguire i deliberati dell'Assemblea.
- c - Adottare tutti i provvedimenti necessari alla buona gestione della Federazione.
- d - Predisporre l'eventuale modifica della quota annuale di adesione da sottoporre a ratifica dell'Assemblea.
- e - Coordinare le Commissioni elette dall'Assemblea.
- f - Nominare al suo interno Commissioni di lavoro e studio, tenendo conto delle esperienze personali in materia dimostrate da ciascun componente.
- g - Redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo.
- h - Trasmettere all'Assemblea Generale le relazioni emerse dai Collegi dei Revisori dei Conti e dei Proviviri.

- i** - Stipulare convenzioni con Professionisti, Istituzioni ed Enti pubblici e privati, nonché con Associazioni di volontariato.
- l** - Deliberare su tutte le materie non elencate tra le competenze degli altri Organi della Federazione.
- m** - Mantenere contatti stretti ed aggiornati con tutte le Associazioni aderenti.
- n** - Fornire tutto il materiale necessario ed ogni elemento utile al corretto svolgimento procedurale per le elezioni alle cariche della Federazione.
- o** - Redigere la relazione per l'Assemblea, in ordine all'annuale stato patrimoniale e al conto economico gestionale della FTD, presentati dal Tesoriere.

Art. 18 - Consiglio Direttivo - Riunioni e deliberazioni

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni su provvedimenti riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche della Federazione.

Le deliberazioni del Consiglio risultano valide, quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta al mese e/o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via di urgenza ed entro quindici giorni, quando la maggioranza dei suoi componenti ne fa espressa e specifica richiesta al Presidente che provvederà alla convocazione.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, con una delle modalità riportate nell' Art. 8 del Regolamento.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo dove avverrà la riunione.

Il consigliere che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, può essere escluso dal Consiglio con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio stesso.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, deve essere redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito registro (cartaceo o telematico), dello stesso verbale sarà inviata copia, entro trenta giorni, a ciascuna Associazione aderente.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea delle Associazioni, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Il presidente dura in carica quanto il C.D. ed è rieleggibile.

Art. 20 - Il Tesoriere

Il tesoriere della Federazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, egli ha la responsabilità gestionale e la custodia dei conti della Federazione, dai quali egli stesso può prelevare le somme occorrenti per la normale gestione della FTD

Il Tesoriere redige annualmente lo stato patrimoniale, il conto economico della gestione, da presentare all'Assemblea delle Associazioni, previa relazione del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il Collegio dei Sindaci Revisori

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di sindaci, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione, la corrispondenza della cassa e della banca, la regolarità contabile, il rispetto della legge.

Art. 22 - Il Collegio dei Proviviri

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare il compito di istruire, arbitrare e risolvere tutte quelle controversie che insorgono, tra la Federazione e le Associazioni, tra l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Esso giudicherà ex bono et ex equo.

Art. 23 - Commissione Elettorale - Composizione e compiti

La Commissione Elettorale si compone di tre membri, di cui uno con l'incarico di Presidente.

La Commissione è nominata, con voto palese a maggioranza dei presenti, nella Assemblea che prevede all'Ordine del Giorno il rinnovo degli Organi della Federazione.

La Commissione esplica il proprio mandato a partire dall'atto della sua nomina, con i seguenti atti:

- Predisporre tutto il materiale ed ogni elemento necessario al corretto svolgimento procedurale per le elezioni relative al rinnovo dei suddetti Organi.
- Verifica la regolarità delle proposte delle candidature.
- Respinge per ineleggibilità, quelle proposte di candidati per la elezione in più Organi.
- Nomina due scrutatori (non candidati) come coadiuvanti per organizzare le formalità dei voti, ivi compreso il relativo spoglio.
- Provvede alla formazione delle graduatorie dei vari Organi, redigendone apposito verbale.
- Procede alla proclamazione degli eletti e con ciò termina il suo mandato.

Art. 24 - Il Segretario

Il Segretario della Federazione, può essere designato anche all'esterno del Consiglio Direttivo, in tal caso ha solo la funzione di assistere le riunioni del Consiglio e redigere le verbalizzazioni.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio, ed é rieleggibile.

Art. 25 - Sostituzioni

Il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata di un suo componente, sarà integrato direttamente dallo stesso Consiglio con il primo dei non eletti nella rispettiva graduatoria.

Qualora detta graduatoria dovesse essere esaurita, o non disponibile, l'Assemblea Generale, da convocarsi in via straordinaria, procederà alla elezione del nuovo o nuovi consiglieri.

Art. 26 - Decadenza

Decadono dagli incarichi, i rappresentanti della FTD, nominati nelle Commissioni previste e non previste dalle Leggi vigenti, quando essi non rispettino il presente Statuto e/o le deliberazioni e gli indirizzi dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

La pronuncia di decadenza deve essere deliberata dall'Assemblea Generale previa opportuna istruttoria da parte del Consiglio Direttivo.



Art. 27 - Gratuità delle cariche

La Federazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (associazioni di fatto e persone giuridiche).

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 28 - Incompatibilità e ineleggibilità delle cariche

Le cariche degli Organi della Federazione sono tra di loro incompatibili e nessun candidato è eleggibile a più di una di esse.

Art. 29 - Regolamento

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un regolamento generale da sottoporre alla approvazione della Assemblea, ai fini del raggiungimento degli scopi e obiettivi previsti dal presente Statuto.


Art. 30 - Scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio della Federazione non potrà essere diviso tra i soci e, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.


Art. 31 - Norme Finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, ed alle loro eventuali variazioni.

il Segretario FTD



il Presidente FTD



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto rogato il 23 GIU. 2011
al N. 6321 Mod. 3 Vol.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

V. OPERATORE

Rosa Maria Giusto

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Maria Concetta Corsi

